

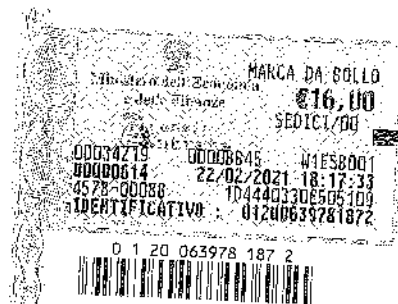
STATUTO DELLA
"MUSICLAB 21 - Associazione Sportiva Dilettantistica APS"

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 90 della legge 289/2002 e del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 denominata **"MUSICLAB21 - Associazione Sportiva Dilettantistica APS"**, in sigla **"MUSICLAB21 ASD-APS"**, qui di seguito detta Associazione.
2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'Associazione ha sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in Via Pozzo n.12. Potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.
4. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale, qualora sia trasferita nell'ambito del medesimo Comune, senza necessità di integrare la presente scrittura.

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.
3. Le attività di interesse generale di cui all'Art.5 del D.Lgs. 117/2017 che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma 1, Sub. d);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma 1, Sub. i);
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma 1, Sub. l);
 - d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma 1, Sub. t);
 - e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma 1, Sub. z).
4. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) l) t) e z), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. P.' or similar.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. P.' or similar.

27 FEB 2021

didattiche; in particolare, nei settori delle attività sportive dilettantistiche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- nei settori delle attività sportive dilettantistiche quali quelli della PALLACANESTRO, della PALLAVOLO, del CALCIO, del KARATE, dell'ATTIVITA' SPORTIVA GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS, del CICLISMO, della DANZA SPORTIVA, del TENNIS, dell'ATLETICA LEGGERA, del TIRO CON L'ARCO, degli SPORT ACQUATICI, del RUGBY, degli SCACCHI, dell'ARRAMPICATA SPORTIVA, dello SCI e dell'ORIENTAMENTO;
- l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area delle attività sociali educative in genere, in particolare:
 - i) Promuovere attività e iniziative volte al contrasto della dispersione scolastica e della lotta alla povertà educativa;
 - ii) Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nel campo della musica, dell'editoria (musicale e video-discografica) nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
 - iii) Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;
 - iv) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
 - v) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale, solidale nonché l'aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa sia verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l'organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;
 - vi) Sostenere la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali nel settore della musica e di tutte le altre forme di cultura, d'arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o trasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze;
 - vii) Costituire una o più band musicali, uno o più orchestre filarmoniche, una o più bande musicali, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere con particolare attenzione all'interpretazione, la fonetica, la gestualità, la regia, la scenografia, la scrittura creativa nonché lettura e composizione musicale, studio ed apprendimento di tutti gli strumenti musicali necessari, corroborata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di canto solistico e corale; il tutto organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d'arte e della musica dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti e

- dell'uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli del vivo;
- viii) Curare pubblicazioni edizioni video, editoriali, discografiche e fotografiche sui temi della musica, dell'arte e dello spettacolo in genere;
- ix) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici; sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
- x) Promuovere la riforma e la modernizzazione dell'insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta sintonia anche con le esigenze del mondo del lavoro di settore e con la piena adozione, all'uopo, anche dei linguaggi artistici più recenti ed attuali e contemporaneamente promuovere, anche direttamente come Associazione, ogni iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione professionale per ogni specializzazione nei vari settori delle arti e dello spettacolo, sia a livello artistico che tecnico;
- xi) Curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di comunicazione;
- xii) Promuovere attività di *storytelling* sviluppati tramite supporti audiovisivi, multimediali e letterari al fine di descrivere/comprendere i vari avvenimenti/aspetti della realtà sociale, culturale e delle arti inquadrandoli in una logica di senso. Tali iniziative potranno essere sviluppate in forma individuale o collettiva, sempre con l'intento di accrescere nei partecipanti un pensiero critico e cosciente secondo i canoni di una cultura di comunità volta all'integrazione sociale, alla valorizzazione delle differenze nonché al rafforzamento delle competenze (intellettive e pratiche) di ciascuno.
5. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopererà per:
- la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche; l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
 - la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche con valenza di promozione alla tutela della salute pubblica, dell'inclusione e della maturazione personale e sociale e delle relative attività didattiche; l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali al fine di diffondere i valori della promozione sociale nelle sue forme più ampie attraverso l'attività motoria e sportiva;
 - la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
 - l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
 - l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
 - l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
 - l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
 - organizzazione di attività di raccolta fondi.

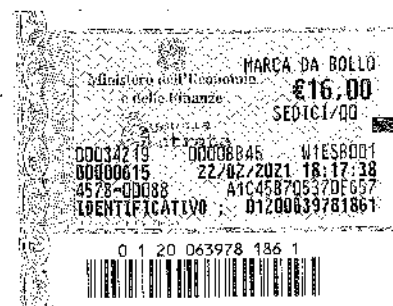
6. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.
7. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.
9. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci diritti e doveri

1. Le categorie dei soci sono le seguenti:
 - a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono i medesimi di quelli degli ordinari;
 - b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea.
3. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale e la relativa iscrizione nel libro soci.
4. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.



5. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. L'adesione all'Associazione comporta:
 - a) la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
 - b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
 - c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e dei corrispettivi specifici per le varie attività e servizi ricevuti;
 - d) l'obbligo di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.
7. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
8. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.
9. La perdita della qualità di socio può avvenire per:
 - a) mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti;
 - b) mancata ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
 - c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - d) per comportamento scorretto.
10. In caso di mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti per l'anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte del socio entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo; la decadenza sarà invece deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui la morosità del socio sia maturata nell'esercizio sociale precedente.
11. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato.
12. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.
13. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.
14. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.
15. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Articolo 5 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'assemblea generale dei soci;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) Organo di Controllo (Organo Eventuale)
 - e) Organo di Revisione (Organo Eventuale)

Articolo 6 – Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale:
 - a. almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria;
 - b. almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.
4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
6. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.
7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita;
 - a. in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - b. in seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
8. L'assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione può aver luogo non prima che siano trascorse almeno 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
9. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.
10. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
11. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
12. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
13. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
 - a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
 - f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - g) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma.
14. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;

- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.
15. Sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 7 - Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente:
 - a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
 - b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
 - c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
 - d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato.
6. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Articolo 8 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
2. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
4. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.
5. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.
7. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
8. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

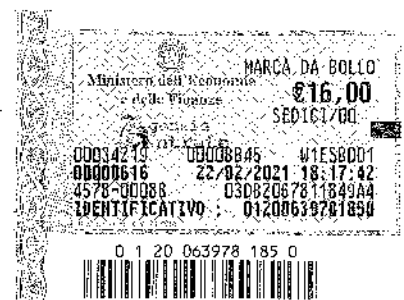
9. Sono compiti del consiglio direttivo:
- a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
 - b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - g) tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.
10. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.
11. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
12. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva.
13. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
14. Nelle riunioni del consiglio direttivo è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 9 – Organo di Controllo (Organo Eventuale)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 10 – Organo di Revisione legale dei conti (Organo Eventuale)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Articolo 11 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 12 - Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Articolo 13 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
 - b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
 - c) quote specifiche per attività commerciali versate da soggetti terzi;
 - d) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, in conformità all'art. 6 del Dlgs 117/17;
 - e) contributi pubblici e privati;
 - f) lasciti e donazioni;
 - g) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
 - h) dai beni di proprietà dell'associazione;
 - i) attività di raccolta fondi svolta in conformità all'art. 7 del Dlgs 117/17.
2. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 15 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16 - Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente Statuto debbono essere deliberate, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

